



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Guida operativa

Allegato n.1

al Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Premessa e scopo del documento | 3 |
| 2. Sottoscrizione del Contratto e apertura del Conto titoli..... | 4 |
| 3. Modalità di firma della documentazione e scambio delle comunicazioni.... | 5 |
| 4. Modalità di trasferimento delle quote | 6 |
| 4.1 Acquisizione e riscontro delle operazioni di compravendita | 6 |
| 4.2 Regolamento delle operazioni di compravendita..... | 6 |
| 5. Operazioni straordinarie | 8 |
| 5.1 Fusione per incorporazione (incorporante già quotista) | 8 |
| 5.2 Fusione per incorporazione (incorporante nuovo quotista) | 9 |
| 5.3 Scissione/scorporo | 9 |
| 5.4 Regolamento Fop di operazioni straordinarie | 9 |
| 5.5 Trasformazione/cambio denominazione..... | 10 |
| 6. Estratto conto e altre comunicazioni periodiche | 11 |
| 7. Pagamento dell'utile netto | 12 |
| 8. Tariffazione e imposte | 13 |
| 9. Contatti | 14 |

1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

La Banca d'Italia, per la gestione accentrata e la liquidazione delle Quote, detiene presso Euronext Securities Milan un conto omnibus presso il quale sono registrate le Quote appartenenti ai partecipanti.

Presso la Banca d'Italia sono aperti i conti intestati a ciascun partecipante (Conti titoli) nei quali sono registrate le Quote di rispettiva pertinenza. Il rapporto di custodia delle Quote e gli adempimenti connessi con i trasferimenti delle stesse sono disciplinati dal “Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia” (Contratto).

La presente Guida operativa è allegata al Contratto (Allegato 1) e disciplina le modalità di scambio delle informazioni, tra la Banca d'Italia e l'Aderente, relative al Contratto stesso nonché quelle relative all'operatività inerenti al trasferimento delle quote e della gestione del Conto titoli.

Il significato dei termini indicati con la lettera maiuscola utilizzati nella presente Guida è definito nell'articolo 2 del Contratto (“Definizioni”). I termini “partecipante” o “quotista” utilizzati nella presente Guida sono da intendersi quale “soggetto detentore di quote del capitale” o “soggetto in procinto di acquisire quote di capitale”, a seconda della fattispecie operativa in considerazione.

Eventuali richieste di chiarimento sulla Guida operativa possono essere rivolte al Servizio Regolamento delle Operazioni finanziarie e pagamenti della Banca d'Italia (cfr. cap. 9 Contatti).

2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APERTURA DEL CONTO TITOLI

Il soggetto che, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'acquisizione di Quote, intende acquistare le Quote deve essere titolare di un Conto titoli presso la Banca d'Italia. Ai fini dell'apertura del Conto titoli è necessario presentare la proposta di "Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo nel cap.9 "Contatti".

La proposta di Contratto e i relativi allegati sottoscritti devono essere inviati alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente secondo le modalità contenute nel cap. 3. All'atto della sottoscrizione della proposta, il partecipante deve compilare ed inviare i seguenti allegati:

- Allegato 3 "Dati identificativi dell'Aderente e soggetti autorizzati";
- Allegato 4 "Estremi dei conti di regolamento";
- Allegato 5 (solo per gli Aderenti che siano enti di previdenza e assicurazioni e fondazioni) "Dichiarazione sostitutiva per gli Enti e istituti di previdenza e assicurazioni e le Fondazioni di cui all'art. 27 del d.lgs.17/5/1999, n. 153"

I partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia le variazioni ai suddetti allegati che sostituiscono quelli precedentemente inviati. La Banca d'Italia, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, del potere di rappresentanza del firmatario e della completezza della documentazione contrattuale, comunica al partecipante l'accettazione del Contratto e il relativo numero di conto.

3. MODALITÀ DI FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

La Banca d'Italia opera sul territorio tramite le proprie Filiali.

Per i soggetti che già intrattengono rapporti di conto con la Banca d'Italia per le attività di politica monetaria o del sistema dei pagamenti, la "Filiale territorialmente competente" ai fini del perfezionamento del Contratto viene individuata nella stessa Filiale che gestisce i rapporti di conto come sopra indicati.

Per i soggetti che non hanno già un rapporto di conto con la Banca d'Italia e che intendono sottoscrivere il Contratto, la "Filiale territorialmente competente" è individuata nella Filiale regionale del territorio in cui è ubicata la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale, fatta salva la possibilità per i soggetti di individuare una Filiale diversa¹.

Le Filiali competenti, ricevute le comunicazioni dei partecipanti, effettuano il controllo delle firme dei soggetti autorizzati e si raccordano con le strutture dell'Amministrazione Centrale di Roma.

Più in particolare, le comunicazioni alla Banca d'Italia relative alla documentazione contrattuale (proposta di Contratto e relativi allegati, modifiche alla documentazione già presentata, ecc.) devono essere firmate digitalmente² dal legale rappresentante del soggetto che presenta la comunicazione e inviate alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente mediante PEC³.

Qualora il richiedente sia temporaneamente impossibilitato all'utilizzo della firma digitale, la documentazione può essere sottoscritta con firma autografa e trasmessa alla Filiale tramite PEC dopo averne effettuato la scansione, unitamente ad una dichiarazione di autenticazione della firma resa in formato digitale da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

In caso di temporanea impossibilità del richiedente a trasmettere i documenti via PEC, la documentazione deve riportare la firma autografa ed essere inviata alla Filiale tramite raccomandata A.R. In assenza di specimen di firma autenticati e depositati presso la Filiale territorialmente competente, la documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di autenticazione della firma da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

¹ Nell'attuale assetto territoriale, possono gestire i rapporti contrattuali le Filiali della Banca site nei capoluoghi di regione (cd. Filiali regionali) o le "Filiali ad ampia operatività". L'elenco delle Filiali con l'indicazione della relativa tipologia è disponibile sul sito <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/>.

² Per firma digitale deve intendersi una firma digitale di tipo qualificato apposta con certificato valido. La firma deve essere apposta nel documento utilizzando le caselle digitali di firma ivi predisposte e non in altro modo (es. firma digitale apposta sul file). La firma digitale dovrà essere apposta due volte nel documento, nelle caselle appositamente previste, compresa l'approvazione specifica delle clausole cd. "vessatorie" ai sensi dell'art. 1341-1342 c.c.

³ L'indirizzo PEC utilizzato deve essere quello indicato nell'allegato 3.

4. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I trasferimenti delle Quote vengono negoziati “fuori mercato” (*over the counter – OTC*) direttamente tra i partecipanti.

I partecipanti, dopo l'accordo negoziale, inviano alla Banca d'Italia, ciascuno per la propria posizione in acquisizione o cessione di quote, il “Modulo istruzioni di regolamento” allegato alla presente Guida operativa.

Il modulo deve essere sottoscritto da uno dei soggetti autorizzati all'invio di istruzioni di regolamento, indicati nell'allegato 3 del Contratto, e dovrà essere inviato tramite PEC⁴ alla filiale competente, e per conoscenza all'indirizzo RFP@PEC.BANCADITALIA.IT⁵.

La data valuta applicata dalla Banca d'Italia per il regolamento delle componenti titoli e contanti è pari al 5° giorno lavorativo successivo alla ricezione delle istruzioni di entrambe le controparti e viene comunicata a venditore e acquirente tramite email. Le istruzioni pervenute tardivamente sono eseguite *on a best effort basis*.

In caso di trasferimento di quote non a titolo oneroso (vedi Cap.5), il “Modulo istruzioni di regolamento” dovrà essere inviato da uno solo dei soggetti (come in seguito specificato a seconda della tipologia di operazione) e pertanto la data valuta sarà pari al 5° giorno lavorativo alla sua ricezione.

4.1 ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA

La Banca d'Italia effettua un'istruttoria preliminare sulla base delle istruzioni inviate dai due partecipanti.

In caso di esito positivo dei controlli, la Banca d'Italia inserisce le istruzioni nei sistemi interni ed effettua il regolamento dell'operazione alla data valuta comunicata secondo quanto disposto nel paragrafo successivo.

In caso di esito negativo dei controlli, ove vengano rilevati errori, carenze o discordanze nelle istruzioni di regolamento nonché in caso di insufficienza della disponibilità di titoli sul Conto titoli del venditore, la Banca dà immediata comunicazione mediante email ai partecipanti interessati interrompendo l'operazione. I partecipanti interessati, d'accordo tra loro, devono richiedere via PEC alla Banca d'Italia di sospendere, modificare o cancellare le istruzioni di regolamento entro 5 giorni dalla comunicazione. In assenza di nuove istruzioni dai partecipanti, la Banca cancella l'operazione dai propri sistemi interni di regolamento decorsi cinque giorni lavorativi dalla sua comunicazione e l'operazione si intende annullata.

4.2 REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA

⁴ L'indirizzo PEC utilizzato deve essere quello indicato nell'allegato 3.

Almeno due giorni prima della data valuta per il regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia comunica via email a entrambi i partecipanti i dettagli di riepilogo dell'operazione (data valuta, numero transazione, controvalore, numero quote scambiate); per l'acquirente saranno presenti anche le coordinate su cui effettuare il versamento del controvalore. Tali coordinate, intese come istruzioni di regolamento fornite dalla Banca all'acquirente, conterranno un conto IBAN (conto tecnico) univoco e specifico per ogni compravendita.

Nel giorno della data valuta di regolamento, la Banca accredita il controvalore sul Conto di regolamento del partecipante venditore⁶ solo dopo aver accertato la ricezione della somma da parte del partecipante acquirente in favore del conto tecnico della Banca. A seguire addebita il Conto titoli del venditore e accredita il Conto titoli dell'acquirente.

Il pagamento da parte dell'acquirente in favore della Banca:

- se effettuato su Target2 deve pervenire entro le ore 10.30 del giorno di valuta comunicato;
- se effettuato mediante circuito bonifico SEPA deve pervenire entro le ore 10.30 del giorno di valuta (l'acquirente dovrà però tenere in considerazione il tempo necessario per l'arrivo dei fondi dal momento dell'immissione della richiesta, generalmente un giorno lavorativo, salvo il caso di utilizzo di bonifici istantanei).

Per i pagamenti pervenuti oltre tali termini la Banca non potrà assicurare il regolamento nella data valuta comunicata, dandone comunicazione immediata; il regolamento sarà eseguito *on a best effort basis*, generalmente con riproposizione nel giorno successivo del calendario di TARGET2.

In caso di insufficiente o mancato pagamento del controvalore sul conto tecnico della Banca d'Italia da parte del partecipante acquirente nel giorno di data valuta, la Banca dà immediata comunicazione ai partecipanti interessati interrompendo l'operazione. I partecipanti, d'accordo tra loro, devono richiedere via PEC alla Banca d'Italia di sospendere, modificare o cancellare le istruzioni di regolamento entro 5 giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, in caso di mancate comunicazioni, l'operazione si intende annullata.

La Banca d'Italia riconosce il controvalore al partecipante venditore mediante pagamenti su conti T2-RTGS oppure su IBAN bancari, come indicato dal partecipante venditore nell'Allegato 4.

La Banca, a conclusione del processo di regolamento, informa i partecipanti sull'esito di regolamento via PEC.

⁶ I Fondi pensione indicheranno gli estremi del conto del relativo depositario (ai sensi dell'art.7 D.Lgs. n. 252/2005).

5. OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli eventi societari del partecipante che possano dare seguito a cambi di titolarità delle quote della Banca sono state raggruppate, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, nelle seguenti casistiche:

- fusione per incorporazione (incorporante già quotista)
- fusione per incorporazione (incorporante nuovo quotista)
- scissione/scorporo
- trasformazione/cambio denominazione

In relazione a queste tipologie di operazioni si forniscono di seguito le principali istruzioni sugli adempimenti da seguire.

Qualora un'operazione che abbia ripercussioni sull'assetto di proprietà delle quote non rientri nelle fattispecie sopra elencate, il partecipante interessato è tenuto a informare tempestivamente la Banca e attivare un canale di comunicazione al fine di gestire propriamente tali operazioni.

Tale canale comunicativo è particolarmente raccomandato per le operazioni straordinarie che riguardano eventi societari nelle quali vi sono soggetti coinvolti non ancora quotisti; in tali casi la Banca può comunicare eventuali ed ulteriori adempimenti non espressamente disciplinati nella presente Guida, in relazione alla particolare fattispecie.

5.1 FUSIONE PER INCORPORAZIONE (INCORPORANTE GIÀ QUOTISTA)

Il caso preso in considerazione è quello in cui vi è una fusione per incorporazione tra due soggetti, entrambi quotisti, all'esito della quale l'incorporante risulterà intestatario della totalità delle quote precedentemente intestate sia all'incorporante che all'incorporato.

Ricorrendo tale ipotesi uno dei soggetti coinvolti, preferibilmente l'incorporante, informa tempestivamente la Banca d'Italia riguardo al progetto di fusione approvato, indicando la data di decorrenza degli effetti giuridici della medesima.

Il soggetto incorporante dovrà inviare le istruzioni di regolamento per il trasferimento (Free of Payment - FoP) utilizzando l'allegato alla presente guida "Modulo istruzioni di regolamento". Essendo l'incorporante già quotista, il trasferimento delle quote dell'incorporato avverrà sul conto già esistente dell'incorporante.

L'incorporato, prima della decorrenza degli effetti giuridici dell'incorporazione, invia alla Banca una comunicazione, via PEC, per chiedere la chiusura del Contratto e del relativo Conto titoli.

Se in seguito a tale operazione, il nuovo soggetto risultante dalla fusione superasse il massimale di partecipazione stabilito nell'art. 3, comma 4, dello Statuto della Banca d'Italia e detenesse più del 5%, la Banca comunica tempestivamente il ricorrere di tale situazione al partecipante, il quale deve individuare e adottare ogni azione idonea, concordandola con la Banca, per rientrare nella previsione dello Statuto.

5.2 FUSIONE PER INCORPORAZIONE (INCORPORANTE NUOVO QUOTISTA)

Il caso preso in considerazione è quello in cui vi è una fusione per incorporazione tra due soggetti, di cui solo l'incorporato è già quotista, all'esito della quale l'incorporante (non già partecipante) risulterà intestatario della totalità delle quote dell'incorporato.

Ricorrendo tale ipotesi, uno dei soggetti coinvolti, preferibilmente il soggetto già titolare di quote, informa tempestivamente la Banca d'Italia riguardo al progetto di fusione in via di approvazione, indicando la data di decorrenza degli effetti giuridici della medesima.

L'incorporante, risultante dall'operazione di fusione, dovrà provvedere alla sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati. Il perfezionamento del Contratto e la successiva apertura del nuovo Conto titoli avverrà dopo la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

L'incorporante, dopo il perfezionamento del Contratto, invia le istruzioni di regolamento FoP per il trasferimento delle quote dal conto dell'incorporato a quello dell'incorporante, utilizzando l'allegato della presente Guida "Modulo istruzioni di regolamento".

L'incorporato, prima della decorrenza degli effetti giuridici dell'incorporazione, invia alla Banca una comunicazione, via PEC, per chiedere la chiusura del Contratto e del relativo Conto titoli.

Successivamente la Banca, nel giorno di valuta concordato, provvede al trasferimento delle quote sul conto dell'incorporante e alla chiusura del Conto titoli del soggetto incorporato.

5.3 SCISSIONE/SCORPORO

Il caso preso in considerazione è quello in cui vi è una scissione societaria di un quotista (lo scorporante) dal cui scorporo nasce un nuovo soggetto (lo scorporato) a cui vengono trasferite le quote dello scorporante.

Ricorrendo tale ipotesi, uno dei soggetti coinvolti, preferibilmente il soggetto già titolare di quote, informa tempestivamente la Banca d'Italia riguardo al progetto di scissione in via di approvazione, indicando la data di decorrenza degli effetti giuridici della medesima.

Lo scorporato, risultante dall'operazione di scissione, dovrà provvedere alla sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati. Il perfezionamento del Contratto e la successiva apertura del nuovo Conto titoli avverrà dopo la data di decorrenza degli effetti giuridici della scissione.

Il soggetto scorporante invia le istruzioni di regolamento per il trasferimento (FoP) utilizzando l'allegato alla presente guida "Modulo istruzioni di regolamento" per il trasferimento delle quote dal suo conto a quello dello scorporato.

Se il trasferimento delle quote dallo scorporante allo scorporato riguarda la totalità delle quote intestate allo scorporante, quest'ultimo, prima della decorrenza degli effetti giuridici dello scorporo, invia alla Banca una comunicazione, via PEC, per chiedere la chiusura del Contratto e del relativo Conto titoli.

Successivamente la Banca, nel giorno di valuta concordato, provvede al trasferimento delle quote sul conto dello scorporato e alla chiusura del Conto titoli del soggetto scorporante.

5.4 REGOLAMENTO FOP DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel giorno di valuta concordato per il regolamento del trasferimento delle quote su base FoP la Banca trasferisce le quote (dal conto dell'incorporato al conto dell'incorporante, oppure dal

conto dello scorporante al conto dello scorporato), provvede alla chiusura dei Conti titoli non più utilizzati (dell'incorporato o dello scorporante), e invia a entrambi i soggetti una PEC di conferma dell'operazione.

Le operazioni straordinarie sono regolate di norma su base Free of Payment (FOP). Nel caso in cui i soggetti avessero esigenza di prevedere un trasferimento a titolo oneroso, devono informare preliminarmente la Banca per concordare l'iter e le modalità operative per il regolamento.

5.5 TRASFORMAZIONE/CAMBIO DENOMINAZIONE

In caso di trasformazione societaria del quotista, quest'ultimo informa tempestivamente la Banca via PEC.

La Banca, acquisite tutte le informazioni utili a valutare se il soggetto risultante continui ad avere i requisiti soggettivi di partecipazione (banca, assicurazione, ente previdenziale, fondo pensione, fondazione bancaria), può prendere atto che l'operazione si sostanzia in una mera variazione dei dati societari.

In caso di cambio di denominazione, il quotista dovrà trasmettere alla Banca la variazione utilizzando l'allegato 3 del Contratto, fornendo le nuove informazioni.

6. ESTRATTO CONTO E ALTRE COMUNICAZIONI PERIODICHE

La Banca d'Italia invia annualmente, nel corso del 1° trimestre successivo all'anno di riferimento, le seguenti comunicazioni:

- estratto conto del Conto titoli, inviato all'indirizzo PEC indicato nell'allegato 3 del Contratto. In casi eccezionali e motivati la Banca può valutare l'invio dell'estratto conto su base trimestrale ove richiesto. L'estratto conto viene rilasciato anche in occasione della chiusura del conto;
- riepilogo contabile dell'importo riconosciuto dalla Banca a titolo di dividendo, inviato via email all'indirizzo email nell'allegato 3 del Contratto;
- certificazione fiscale (CUPE) del dividendo pagato, inviato all'indirizzo PEC indicato nell'allegato 3 del Contratto;
- riepilogo degli importi dovuti dal partecipante a titolo di spese di custodia e bolli (dovuti sull'estratto conto), inviato all'indirizzo email nell'allegato 3 del Contratto.

7. PAGAMENTO DELL'UTILE NETTO

In caso di riconoscimento di dividendi, la Banca d'Italia paga il relativo importo spettante al partecipante su conti T2-RTGS oppure su IBAN bancari, secondo le istruzioni fornite nell'allegato 4 del Contratto⁷.

Il saldo del Conto titoli per determinare la quantità di quote per cui spetta il pagamento del dividendo è quello relativo al quarantesimo giorno di calendario antecedente all'Assemblea degli azionisti della Banca d'Italia (record date). Se festivo sarà considerato il giorno lavorativo immediatamente precedente.

Come indicato al Cap.6 la Banca invia gli estremi dell'avvenuto pagamento del dividendo al partecipante e la certificazione della quota dell'utile netto corrisposta, ai sensi della vigente normativa fiscale.

⁷ I Fondi pensione indicheranno gli estremi del conto del relativo depositario (ai sensi dell'art.7 D.Lgs. n. 252/2005).

8. TARIFFAZIONE E IMPOSTE

Al titolare di Conto titoli aperto presso la Banca d'Italia per la custodia delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia vengono applicate tariffe per il recupero dei costi di tenuta del Conto titoli detenuto presso il depositario centrale italiano.

L'importo dovuto dal partecipante a titolo di spese di custodia è determinato su base annuale secondo le modalità riportate nell'allegato 2 del Contratto, e comunicato in linea con le istruzioni del Cap.6.

La Banca d'Italia, in occasione della comunicazione di quanto dovuto a titolo di spese di custodia, recupera dai partecipanti anche l'imposta di bollo applicabile ai sensi di legge sugli estratti conto.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dal partecipante secondo le istruzioni indicate in apposita comunicazione inviata tramite email dalla Banca d'Italia con cui viene inviato sia il riepilogo delle tariffe sia il riepilogo dei bolli, ed entro il termine indicato nella medesima comunicazione.

Gli importi dovuti alla Banca d'Italia a titolo di tariffe di custodia sono esclusi da IVA. L'emissione della relativa fattura avviene unicamente previa esplicita richiesta del partecipante da comunicare tramite PEC. I dettagli per i termini e l'invio di tale richiesta devono essere preliminarmente concordati con la Banca.

9. CONTATTI

Banca d'Italia

Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA

<http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/index.html>

Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (RFP)

Competente per le attività di gestione delle attività operative relative alle quote (apertura, tenuta e chiusura conti, regolamento compravendita quote, regolamento operazioni straordinarie, accredito dividendi, invio estratti conto, calcolo bolli, ecc.)

Tel. 0647922033

email rfp.gpt.quote@bancaditalia.it

PEC: RFP@PEC.BANCADITALIA.IT

Servizio Segreteria Particolare del Direttorio (SPA)

Competente per le relazioni istituzionali e le attività di invio delle certificazioni fiscali (CUPE).

email: bi_organ_i_statutari@bancaditalia.it

PEC: spa@pec.bancaditalia.it

Filiale territorialmente competente in riferimento alla sede del quotista

Competente per le comunicazioni ufficiali relative alla trasmissione dei contratti, degli allegati e delle relative modifiche.

<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/>